



Città di Melfi

PROVINCIA DI POTENZA

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 DEL 27/03/2012

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE.

L'anno **duemiladodici** , il giorno **ventisette** , del mese di **marzo** , alle ore **11,20** , nella sala delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria** di convocazione.

CONSIGLIERI	PRESENZE
-------------	----------

VALVANO LIVIO	SI	CASTALDI VINCENZO	SI
BUFANO VINCENZO	SI	PICCOLELLA MICHELE	SI
CARBONE GIUSEPPINA ROSARIA	SI	PIETRANTUONO FRANCESCO	SI
CILLIS TEODOSIO	SI	SACCO GIANLUIGI	SI
FLAMMIA CARMINE PIO	NO	SASSONE ANTONIO	SI
FONTANA EMILIA	SI	SASSONE FILOMENA	SI
GUBELLI SALVATORE	SI	SIMONETTI LUIGI	SI
MONTANARELLA ANTONIO	NO	VALVANO SALVATORE	SI
MASTROMARTINO MICHELE	SI		

Consiglieri Presente N. **15**

Consiglieri Assenti N. **2**

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, ai sensi dell'art.19 c. 2 dello Statuto Com.le;

-Presiede **BUFANO VINCENZO** nella qualità di Presidente;

-Assiste il **SEGRETARIO GENERALE TERLIZZI NICOLA**

La seduta è pubblica .

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto iscritta all'ordine del giorno.

FILES ALLEGATI

Regolamento IMU

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione del Sindaco, così come riportato nel resoconto stenotipato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI gli artt. 52 e 59 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTI l'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito con L. 22/12/2011, n. 214 compatibilmente con le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;

VISTO il vigente regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili approvato con D. C.C. n. 15 del 31/03/2008 e le esenzioni ed agevolazioni dallo stesso previste e compatibili con le norme in tema di Imposta Municipale Propria (IMU) sopra richiamate;

VISTO il regolamento generale delle entrate tributarie approvato con D.C.C. n. 5 del 30/03/2009 e le integrazioni e modificazioni in corso di approvazione;

VISTA la D.C.C. n. 15 del 2 agosto 2011 "Linee programmatiche di governo, art. 46 T.U. 267/2000 e art. 13, comma 4 Statuto Comunale";

RICHIAMATA la D.C.C. n. 13 del 1 marzo 2012 avente ad oggetto "Bilancio annuale di previsione 2012 e pluriennale 2012 – 2014. Indirizzi alla Giunta per la programmazione";

RITENUTO dover provvedere all'approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'IMU ed alla determinazione delle aliquote, nonché alla definizione delle agevolazioni consentite;

RITENUTO opportuno:

- confermare tutte le disposizioni agevolative contenute nel regolamento ICI compatibili con la nuova normativa;
- provvedere a inserire misure agevolative per le attività economiche operanti nel centro storico;
- provvedere a limitare l'impatto delle nuove norme sul settore agricolo;
- provvedere a limitare, fino alla quasi esclusione, l'impatto delle nuove norme sulla tassazione dell'abitazione principale e delle abitazioni concesse in locazione;
- provvedere a limitare l'impatto delle nuove norme sul settore artigianale;

VISTO l'art. 13, co. 15 del D.L. n. 201/2011 che prevede l'invio delle deliberazioni regolamentari e tariffarie al Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze entro il termine di cui all'art. 52 del D. Lgs. 446/97;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario;

VISTO il parere espresso dalla 1° Commissione Consiliare durante la riunione del 20/03/2012;

Con voti espressi per appello nominale

Presenti N.15

Favorevoli N.11

Contrari N.4(Carbone, Castaldi, Fontana, Sassone F.)

Assenti N.2(Flammia, Montanarella);

Come accerta e proclama il Presidente

Per tutto quanto precede,

DELIBERA

- **di approvare** l'allegato regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;
- **di trasmettere** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011.

STENOTIPIA:

II CONSIGLIERE
f.to BUFANO VINCENZO

II SEGRETARIO GENERALE

f.to Dr. TERLIZZI NICOLA

II CONSIGLIERE ANZIANO

f.to LUIGI SIMONETTI

Copia conforma all'originale

II SEGRETARIO GENERALE
Dr. TERLIZZI NICOLA

Certifico sulla dichiarazione del Messo Comunale che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio di questo comune dal **10/04/2012** al **25/04/2012** SENZA - CON OPPOSIZIONI

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. TERLIZZI NICOLA



Città di Melfi

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Approvato con Delibera di C.M. n. 20 del 27.3.20

Piazza P. Festa Campanile. 1 - 85025 Melfi (PZ)

Sommario

Art. 1 - Oggetto.....	3
Art. 2 – Aree fabbricabili.....	3
Art. 3 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili.....	4
Art. 4 – Esenzioni	5
Art. 5 - Abitazione principale	5
Art. 6 – Determinazione delle aliquote	6
Art. 7 – Agevolazioni	6
Art. 8 - Accertamento con adesione	8
Art. 9 – Compensazioni.....	9
Art. 10 – Versamenti.....	9
Art. 11 – Rimborsi.....	10
Art. 12 – Disposizioni finali	10
Art. 13 – Efficacia	10

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/97 disciplina l'applicazione dell'Imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti

Art. 2 - Aree fabbricabili

1. Non rientrano nel concetto di aree fabbricabili, ancorché previsti come edificabili dagli strumenti urbanistici i seguenti immobili:
 - Le aree possedute ed effettivamente utilizzate a scopo agro/silvo/pastorale da un coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale. La qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale deve risultare dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti dall' art. 2 della L. 9 .1.63 n. 9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia. La quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicate all'attività agricola da parte del soggetto passivo dell'imposta e del proprio nucleo familiare, se costituito, deve comportare un reddito superiore al 50 % del reddito lordo totale prodotto nell' anno precedente ai fini delle imposte dirette.
 - Le aree possedute da pensionati in precedenza iscritti negli elenchi suddetti, come coltivatori diretti, i quali continuino a coltivare il fondo con il lavoro proprio o di persone della sua famiglia, con lui conviventi e dedite in modo prevalente alla stessa attività agricola e che non abbiano altri redditi oltre quello

di pensione e derivante da fabbricati (solo per la prima abitazione).

Art. 3 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, la Giunta Comunale determina, almeno ogni due anni e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'art. 5 co. 5 del Dlgs n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del maggiore valore, nel caso l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base dei valori già determinati dall'Amministrazione Comunale.

2. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura

superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza di imposta versata a tale titolo.

3. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili il Comune può costituire una

conferenza di servizi con funzioni consultive, composta da: Responsabile dell'area Urbanistica, Responsabile Funzionario di imposta, due esperti esterni nominati dal Sindaco. La Conferenza viene istituita e convocata con atto monocratico del Sindaco. Nel caso in cui l'Amministrazione non provveda ai sensi del comma 1 del presente articolo, restano in vigore gli ultimi valori determinati dalla Giunta Comunale.

Art. 4 - Esenzioni

1. Sono esenti dall'IMU:
 - a) Gli immobili posseduti, a titolo di proprietà, di diritto reale di godimento ovvero in qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane o dai Consorzi tra detti Enti, dalle Aziende Unita Sanitarie Locali, dalle Camere di Commercio destinati esclusivamente a compiti istituzionali.
 - b) I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5/bis del DPR n. 601/1973 e successive modificazioni.
 - c) I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio di culto, perchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze.
 - d) I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 5 della legge n. 984/1977.

 2. Immobili utilizzati da Enti non commerciali, con riferimento ai soli fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati per le finalità ivi indicate, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario.
-
3. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 5 - Abitazione principale

Si considerano abitazione principale anche le seguenti casistiche:

1. abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà

indivisa;

2. alloggio regolarmente assegnato dall' ATER;
3. abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile

che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero permanente, a condizione che la

stessa non risulti locata.

Art. 6 – Determinazione delle aliquote

1. Si applicano le aliquote previste per legge con le eccezioni di cui alle agevolazioni del successivo art. 7 e le seguenti:

- Abitazione principale e relative pertinenze 0,20%
- Locali artigiani Cat. Catastale C/3 0,50%
- Opifici e fabbricati costruiti o adattati per le Specifiche esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, Categorie catastali D/1 e D/7 0,90%
- Fabbricati rurali, Cat. Catastale D/10 0,10%

Art. 7 – Agevolazioni

1. La detrazione per l'abitazione principale è elevata ad € 258,23 per le unità

immobiliari, ricomprese nelle categorie catastali da A/2 ad A/5, adibite ad abitazione principale nelle quali almeno uno dei componenti del nucleo familiare, compreso il soggetto passivo di imposta, sia portatore di handicap o abbia una invalidità riconosciuta non inferiore al 100%. Il soggetto passivo di imposta, nonché il familiare portatore di handicap o invalido deve avere la sua residenza anagrafica nell'immobile adibito ad abitazione principale. Per poter fruire delle agevolazioni del presente comma il reddito imponibile del nucleo familiare, per l'anno di imposta precedente a quello della dichiarazione, non deve essere superiore a quello riportato di seguito:

Una persona	€ 14.500,00
Due persone	€ 18.300,00
Tre persone	€ 22.200,00
Quattro persone	€ 26.000,00
Cinque persone	€ 30.000,00
Per ogni persona in più nel nucleo familiare si aggiungono	€ 2.500,00

L'applicazione del beneficio è subordinato alla presentazione di una autocertificazione, da presentare entro il termine previsto per la dichiarazione annuale, attestante il possesso dei requisiti richiesti relativi all'immobile ed ai redditi posseduti. All'autocertificazione deve essere allegata la documentazione dell'autorità sanitaria e/o regionale inerente i requisiti di invalidità o disabilità.

2. L'aliquota per la seconda casa intesa quale unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A, che il suo possessore, solo se persona fisica (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria), concede in locazione a persone fisiche, esclusivamente mediante regolare contratto registrato presso i competenti uffici, è stabilita nella misura agevolata del **5 per mille**. L'agevolazione è limitata alla sola aliquota e non vale per la detrazione d'imposta che compete unicamente per l'abitazione principale del possessore;
3. L'aliquota per altri fabbricati classificati nel gruppo catastale C1 allocati nel centro storico (zona urbanisticamente individuati come A) concessi in locazione, esclusivamente mediante regolare contratto registrato presso i competenti uffici, è stabilita nella misura agevolata del **5 per mille**. Resta salvo, in capo al beneficiario dell'agevolazione, l'obbligo dichiarativo.
4. L'aliquota per altri fabbricati allocati nel centro storico (zona urbanisticamente individuata come A) classificati nel gruppo catastale C1 di proprietà dell'operatore commerciale, è stabilita nella misura agevolata del **5 per mille**. Resta salvo, in capo al beneficiario dell'agevolazione, l'obbligo dichiarativo.

Art. 8 - Accertamento con adesione

1. Gli avvisi di accertamento dell'imposta possono essere oggetto di adesione, nei limiti e con le procedure previste dal Regolamento generale delle entrate tributarie.

Art. 9 – Compensazioni

1. Per le compensazioni vale quanto disposto dal Regolamento generale delle entrate tributarie.

Art. 10 – Versamenti

1. L'imposta è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
2. Tuttavia si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto dell'altro (anche qualora la dichiarazione o la comunicazione presentata non sia congiunta), purché la somma versata corrisponda alla totalità dell'imposta dovuta relativamente all'immobile posseduto.
3. Gli effetti di cui al comma precedente, si verificano solo qualora il contitolare che ha effettuato il versamento esprima in forma scritta il proprio consenso e la rinuncia al rimborso da parte del Comune. Nel caso in cui i versamenti effettuati dal contitolare per conto dell'altro non corrispondano alla totalità dell'imposta dovuta, vengono ritenuti validi qualora il contitolare che ha effettuato il versamento esprima in forma scritta il proprio consenso e la rinuncia al rimborso da parte del Comune e l'altro contitolare provveda a versare la differenza di imposta dovuta con le relative sanzioni ed interessi.
4. Si considerano, inoltre, validi i versamenti effettuati dagli eredi a nome del deceduto purché relativi al periodo d'imposta corrispondente ad un massimo di sei mesi successivi al decesso. Nel caso in cui i versamenti effettuati dall'erede a nome del deceduto non corrispondano alla totalità dell' imposta dovuta, vengono ritenuti validi qualora l'erede provveda a versare la differenza di imposta dovuta con le relative sanzioni ed interessi.

Art. 11 - Rimborsi

1. Per i rimborsi vale quanto disposto dal Regolamento generale delle entrate tributarie.
2. Il diritto al rimborso nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata dal contribuente a questo Comune per immobili ubicati in altro Comune si prescrive in cinque anni. Su istanza del contribuente l'ufficio provvederà a riversare all'Ente di competenza l'imposta erroneamente versata.
3. Su richiesta dell'interessato, per le aree divenute inedificabili, in relazione ad atti amministrativi del Comune (quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali o attuativi) ovvero a vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, si stabilisce il rimborso della maggiore somma versata tra l'imposta dovuta in base al valore calcolato ai sensi del comma 7, art. 5, del D.Lgs. n. 504/92 e l'imposta dichiarata, dovuta e versata sul valore determinato ai sensi del comma 5, dell'art. 5 della stessa legge, quale area edificabile.
4. Condizione indispensabile per il rimborso è che non sia iniziata opera alcuna di qualsiasi natura sulle aree interessate, né da parte del soggetto passivo sia intrapresa azione, ricorso o quant'altro avverso la variante sopra richiamata e che la stessa sia efficace. Il rimborso è attivato a specifica richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate.

Art. 12 — Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalle leggi e dai regolamenti comunali.

Art. 13 - Efficacia

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.